

Al Signor/Alla Signora
COMUNE DI RAGUSA
VIA C SO ITALIA 72
97100 RAGUSA



**Atto di contestazione per violazione delle norme tributarie n. 56179/2017
(Art. 16 DLgs n. 472/1997)**

Gentile contribuente,

dai dati in possesso di questa Agenzia, risulta a Lei intestata la particella di terreno individuata al Catasto come segue:

Comune
RAGUSA

Identificativo di riferimento del Catasto Terreni		
Sezione:	Foglio: 66	Particella: 783

Sulla citata particella di terreno è stata rilevata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto e pertanto, sulla base delle disposizioni dell'art. 19, commi 8 e 10, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L n. 122/2010, l'Agenzia ha attribuito a tali fabbricati una rendita presunta, assegnando loro i seguenti identificativi di Catasto Edilizio Urbano:

Identificativi e rendita presunta attribuiti al Catasto Edilizio Urbano								
Sez.Ur.	Foglio:	66	Particella:	869	Sub:	1	Rendita	€ 2240,00
Sez.Ur.	Foglio:		Particella:		Sub:		Rendita	€.

E
COMUNE DI RAGUSA
Comune di Ragusa
Protocollo N.0081841/2017 del 24/07/2017

Intestatari		
PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	CODICE FISCALE	TITOLO E QUOTE
COMUNE DI RAGUSA	180270886	

UFFICIO PROVINCIALE DI RAGUSA
 SERVIZIO TERRITORIO

La rendita presunta attribuita Le è stata notificata a mezzo del servizio postale, in data 25/10/2016 , con avviso di accertamento prot. n. 84471 del 17/10/2016 (Campione certo n. 12049).

Per le unità immobiliari sopra indicate, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del DL n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012, sussisteva inoltre l'obbligo di presentare gli atti di aggiornamento catastale nel termine di 120 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento con attribuzione della rendita presunta.

Poiché non risulta essere stato presentato alcun atto di aggiornamento catastale, dai fatti esposti deriva la violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 7, del DL n. 16/2012 sopra citato.

Per tale violazione è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 12, del DLgs n. 23/2011 (da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00).

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Visto il Dlgs n. 472/1997;

Ritenuto che i fatti esposti escludono la sussistenza di cause di non punibilità (art. 6 D.lgs n. 472/1997);

Considerati i criteri di determinazione della sanzione di cui all'art. 7 del Dlgs n. 472/1997 e che nei tre anni precedenti Lei non è incorso in altre violazioni delle medesime disposizioni;

Tenuto conto dell'art. 12 del D.lgs. n. 472/1997;

Tutto ciò premesso, l'Ufficio

DETERMINA

La seguente sanzione amministrativa:

1. Cumulo materiale

- Sanzione base di cui all'articolo 2, comma 12, del D.lgs. n. 23 del 2011 (da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00):.	€ 1.032,00
- n. 1 unità immobiliari accertate. [€ 1.032,00 x 1]	€ 1032,00

2. Cumulo giuridico

- Sanzione base di cui all'articolo 2, comma 12, del D.lgs. n. 23 del 2011 (da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00):.	€ 1.032,00
- sanzione prevista per la violazione più grave (€ 1.032,00) aumentata da un quarto al doppio [€ + x € % (€)]	€

Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la sanzione irrogata è la seguente:

Entro il termine previsto per proporre ricorso Lei può definire in forma agevolata le sanzioni, con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione irrogata:	€. 344,00
--	-----------

b) Spese di notifica del presente atto:	€. 8,75
---	---------

Totale da versare	€. 352,75
-------------------	-----------

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto è possibile presentare deduzioni difensive, così come indicato nella sezione "Presentazione di deduzioni difensive" delle "Informazioni per il contribuente", o definire la controversia in forma agevolata, con i benefici indicati nella sezione "Definizione delle sanzioni" delle "Informazioni per il contribuente".

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se Lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Tenga presente che la domanda di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continueranno a decorrere i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa - Ufficio provinciale Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Definizione delle sanzioni

Entro il termine previsto per proporre ricorso Lei può definire in forma agevolata le sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata. L'importo da pagare non può essere in ogni caso inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Modalità di pagamento

Le somme sopra indicate possono essere versate tramite il modello F24 allegato al presente avviso in triplice copia.

Il modello in parte precompilato deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro "Contribuente" relativi a "Codice fiscale", "Dati anagrafici" e "Domicilio fiscale".

Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato allo sportello o per via telematica presso gli istituti bancari, Poste Italiane SPA, gli agenti della riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento integrale del relativo importo da parte di uno dei soggetti intestatari dell'immobile estingue l'obbligazione. Si fa presente che, in caso di mancato pagamento sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

Presentazione di deduzioni difensive

Se non si addiviene a definizione agevolata, entro il termine per proporre ricorso, Lei può produrre deduzioni difensive all'Ufficio che ha emesso il presente atto. In caso contrario, l'atto si considera a tutti gli effetti un provvedimento di irrogazione della sanzione, impugnabile in Commissione tributaria provinciale.

Le ricordiamo che se si avvale della possibilità di presentare le deduzioni difensive non è ammessa l'impugnazione immediata di questo atto, che diventa quindi improcedibile (art. 16, comma 5, del Dlgs n. 472/1997). Entro un anno dalla presentazione delle deduzioni l'Ufficio irroga, con atto motivato, a pena di nullità, le relative sanzioni anche tenendo conto delle stesse deduzioni (art. 16, comma 7, del Dlgs n. 472/1997). Le sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, sono definibili in

maniera agevolata entro il termine per proporre ricorso, versando 1/3 del dovuto (art. 16, comma 7 bis, del Dlgs. n. 472/1997).

L'atto di irrogazione è impugnabile presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 19, lett. c, del Dlgs n. 546/1992).

Ricorso/reclamo e ricorso per controversie di valore superiore a ventimila euro

Quando e come presentare ricorso/reclamo o ricorso per controversie di valore superiore a 20.000 euro (art. 17 bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

L'atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Ricorso/reclamo

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. L'istituto del reclamo/mediazione, ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia. Inoltre, in caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge,

Ne consegue che sarà possibile costituirsi in giudizio solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, entro 30 gg., ci si può costituire in giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale.

Ricorso per controversie di valore superiore a 20.000 euro

Solo nei casi in cui il valore della controversia superi i 20.000 euro, non è possibile ricorrere alla mediazione. L'atto può comunque essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica dello stesso tenendo presente che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio provinciale Territorio che ha emesso l'atto, indicato in intestazione.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio provinciale Territorio che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio provinciale Territorio contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione per le controversie di valore pari o inferiore a 20.000 euro

- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002).
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo delle sanzioni contestate è superiore a 3.000 euro, in base all'art.12 del Dlgs n. 546/92, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nei commi 3 e 5 dello stesso articolo.

Come costituirsi in giudizio

Ricorso/reclamo

è necessario costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, depositando il relativo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, **nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo** senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ricorso controversie di valore superiore a 20.000 euro

è necessario costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso -, depositando il relativo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, **entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso**.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio Lei è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso/reclamo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

Il presente avviso si compone di 6 pagine e n. 1 allegati.

per **Il Direttore provinciale**
 DOTT. ANGELO BUSCEMA
 firma su delega **Il Responsabile**
 ING. GAETANO MALTESE

